

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BARENGHI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SPENNACCHIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) BANI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ELISABETTA BANI

Seduta del 23/02/2026

FATTO

La parte ricorrente afferma in sintesi che:

- ha stipulato con l'intermediario il contratto di locazione finanziaria n. *****/04, con facoltà di acquisto, avente a oggetto un autoveicolo;
- tale contratto indica il prezzo del bene, pari a € 65.887,65 (€ 81.500,70 con I.V.A. e I.P.T.), e prevede il versamento di 60 rate mensili di € 878,26 più I.V.A. ciascuna (€ 1.071,48 con I.V.A.), per un totale di € 52.695,60 (€ 64.288,63 con I.V.A.), con prezzo per l'eventuale acquisto alla scadenza della locazione finanziaria di € 25.034,04 più I.V.A. (€ 30.541,53 con I.V.A.);

- nel contratto il tasso *leasing* è indicato in misura pari al 4,49%, mentre il TAEG in misura pari a 5,32%;
- dal 01.01.2010, con l'entrata in vigore delle disposizioni relative alla trasparenza delle operazioni bancarie e finanziarie della Banca d'Italia del 29 luglio 2009, non è più in vigore il precedente provvedimento della Banca d'Italia del 25.07.2003, espressamente abrogato, che, per i contratti di *leasing* finanziario prevedeva (Sezione I, Paragrafo 5) l'indicazione del tasso di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato, al netto delle imposte, e il valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto del bene locato, sempre al netto delle imposte (tasso *leasing*);
- a seguito di tale modifica, il tasso *leasing* non è più un elemento contrattuale, ma è un elemento precontrattuale, che deve essere riportato sui fogli informativi;
- il contratto deve riportare, chiaramente e correttamente, il TAN, il TAE e l'ISC/TAEG del finanziamento;
- contestualmente al *leasing*, sono stati sottoscritti due contratti di finanziamento con vincolo a favore dell'intermediario, in particolare:
 - il finanziamento n. *****/04 – 01, per l'importo di € 23.000,00, stipulato per l'acquisto della polizza assicurativa L**** (per le garanzie aggiuntive per furto, cristalli, eventi atmosferici, atti vandalici, kasko e collisione), nel quale sono indicati un TAN del 5,99% e il TAEG pari al 6,19%;
 - il finanziamento n. *****/04 – 02 per l'importo di € 1.300,00, per l'acquisto della polizza assicurativa E**** (per l'estensione della garanzia legale alla durata del leasing), nel quale sono indicati un TAN del 5,99% e il TAEG pari al 6,27%;
- tali contratti sono evidentemente collegati a quello di *leasing* e, pertanto, il prodotto sottoscritto può essere senz'altro identificato (in osservanza alla normativa di trasparenza) come "prodotto composto", ovvero, secondo la definizione di Banca d'Italia, uno schema negoziale composto da due o più contratti tra loro collegati che realizzano un'unica operazione economica;
- nel caso di prodotti composti, la Banca d'Italia stabilisce che gli intermediari devono predisporre un unico foglio informativo, relativo a tutte le componenti del prodotto offerto; per i prodotti composti che includono componenti non disciplinate dal provvedimento della Banca d'Italia (come quelle aventi natura assicurativa), il foglio informativo rinvia agli eventuali strumenti di trasparenza per esse stabilite dalle normative di settore;
- in ogni caso, il foglio informativo riporta tutti i costi che il cliente deve sostenere, a qualsiasi titolo, in relazione al prodotto composto;
- inoltre, tutta l'operazione fa parte di una "operazione fuori sede", che, quindi, doveva rispettare quanto disposto da successivo Capitolo 4;
- pertanto, i fogli informativi dovevano riportare, oltre alle informazioni sull'intermediario committente, i dati e la qualifica del soggetto che entra in rapporto con il cliente ed eventuali costi e oneri aggiuntivi derivanti da tale modalità di offerta;
- nel contratto di locazione finanziaria oggetto del ricorso non sono indicati il TAE e il TAN, ma soltanto il tasso *leasing* e il TAEG, in violazione dell'art. 117, comma 4,

T.U.B.;

- il TAEG, inoltre, non è indicato correttamente in contratto in quanto non tiene conto di tutti i costi collegati all'operazione finanziaria;
- il contratto avrebbe dovuto indicare anche il totale dei costi sostenuti per la copertura assicurativa del veicolo, prevista come obbligatoria dalle condizioni contrattuali in quanto contestuale alla concessione del finanziamento e obbligatoria per ottenere il credito alle condizioni contrattuali offerte, così come disposto dalla Banca d'Italia nelle istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura (fa eccezione solo l'assicurazione RCA);
- inoltre, anche i contratti per l'acquisto delle garanzie assicurative sopra visti violano l'art. 117 TUB, in quanto non indicano il TAE del finanziamento ma solo il TAN;
- per di più, lo stesso tasso leasing non è indicato in modo corretto, poiché è stato indicato esclusivamente come TAN e non come TAE;
- la Corte di Cassazione ha precisato in merito che il tasso leasing indicato nel contratto, per corrispondere ai parametri stabiliti dalla Banca d'Italia, e fornire all'utilizzatore un'effettiva conoscenza del costo dell'operazione, deve tenere conto della rateizzazione infrannuale del canone, e quindi del TAE (Cass., Sez. III, 13 maggio 2021, n. 12889);
- trattandosi, poi, di prodotto composto il foglio informativo avrebbe dovuto riportare tutti i costi che il cliente avrebbe dovuto sostenere, a qualsiasi titolo, in relazione al prodotto composto, quindi, anche il TAN, il TAE e l'ISC/TAEG dell'intera operazione che, invece, non sono stati indicati;
- il TAEG effettivo, correttamente calcolato, è pari al 22,70% tenuto conto che anche le polizze sono state finanziate;
- che, nel caso di specie, applicando la formula di attualizzazione al fine di rilevare il tasso applicato al leasing, e considerando nei calcoli anche i costi delle polizze, si ottiene un tasso effettivo pari al 22,70%, mentre in contratto è indicato un TAEG pari al 5,32%;
- inoltre, essendo il tasso soglia per il 4° trimestre 2020 per il leasing per gli autoveicoli per importi superiori a € 25.000,00 pari al 12,0125%, il contratto in questione è evidentemente in usura;
- di conseguenza, ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c., nessun interesse è dovuto, "*per quel trimestre*";
- *in alternativa, qualora si ritenessero comunque dovuti gli interessi, dovrebbe essere applicato il cd. tasso bot, nonché dichiarata la nullità dei due contratti collegati al leasing in quanto non riportati nel TAEG;*
- *in ogni caso, poiché l'art. 117, comma 8, T.U.B., stabilisce che, nel caso la Banca d'Italia abbia prescritto che determinati contratti abbiano un contenuto tipico determinato, i contratti difformi sono nulli, la mancata o non corretta indicazione del T.A.N., T.A.E. e ISC/TAEG e di tutti i costi che dovevano essere sostenuti dalla cliente (v. Disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, ed. 2009, Sezione III, Capitolo 3, "Contenuto dei contratti") determina, comunque, la nullità del contratto di leasing, da ritenersi, comunque, nullo, per indeterminatezza*

dell'oggetto, non essendo stato indicato neppure il tasso nominale

- pertanto, essendo dovuto il solo costo del bene, corrispondente ad € 81.500,70, con IVA e IPT, e avendo già pagato € 63.424,67 per il contratto di leasing (importo comprensivo di canoni e spese di istruttoria, maggiorati di IVA), € 31.198,52 per la copertura assicurativa L**** ed € 1.763,62 per la copertura assicurativa E**** (importi comprensivi di IVA), le somme complessivamente versate sono superiori di € 13.488,63 al costo dell'auto, maggiorato di IVA, dovuto.

L'intermediario, nelle controdeduzioni, ha rappresentato quanto segue:

- la società ricorrente ha stipulato, in data 23.12.2020, come cliente non Consumatore, i seguenti contratti:
 - il contratto di leasing n. *****08 (proposta n. 11*****/04-0), avente a oggetto la locazione finanziaria del veicolo nuovo targato GC*****;
 - il contratto di finanziamento n. *****09 (proposta n. 11*****/04-1), avente a oggetto il pagamento del premio di una polizza assicurativa non distribuita dall'intermediario;
 - il contratto di finanziamento n. *****10 (proposta n. 11*****/04-2), avente a oggetto una polizza costi di riparazione denominata E (cfr., doc. 1);
- il contratto di *leasing* n. *****08, stipulato per la durata di n. 60 mesi, prevede il pagamento di canoni mensili dell'importo di € 1.071,48 cadauno, IVA compresa, oltre spese di gestione incasso, con un prezzo per l'eventuale acquisto finale del bene di € 30.541,53, IVA compresa, oltre a spese di passaggio di proprietà e prevede un Tasso *leasing* de 4,49% e un TAEG: 5,32%;
- il contratto di finanziamento n. *****09, anch'esso stipulato per la durata di n. 60 mesi, prevede il pagamento di rate mensili dell'importo di € 444,55 cadauna, con TAN del 5,99% e TAEG del 6,19%;
- il contratto di finanziamento n. *****10, anch'esso stipulato per la durata di n. 60 mesi, prevede il pagamento di rate mensili dell'importo di € 25,13 cadauna, con TAN del 5,99% e TAEG del 6,27%;
- tutti i contratti, con scadenza a dicembre 2025, sono regolarmente in corso;
- la parte ricorrente, con il ricorso, formula varie contestazioni in relazioni ai tre contratti sopra menzionati (cfr. infra) e chiede il rimborso della somma di € 13.488,43;
- come già chiarito nel riscontro al reclamo:
 - la banca ha tenuto una condotta conforme alla normativa di settore;
 - il prodotto per cui è controversia non costituisce un prodotto composto;
 - il TAEG non costituisce un requisito normativo per le operazioni di leasing finanziario in favore di soggetti non consumatori;
 - il tasso leasing è indicato correttamente in contratto nella misura del 4,49%;
 - il TEG del rapporto oggetto di contestazione risulta inferiore al tasso soglia di riferimento;
- l'iniziativa avanti l'ABF costituisce un tentativo, piuttosto palese, di cercare di ottenere dall'intermediario la retrocessione non dovuta del monte interessi corrispettivi (di fatto) finora legittimamente incassato da quest'ultima;

- tutti i contratti citati sono validi e privi di irregolarità, essendo pienamente conformi a tutti i requisiti prescritti dalla legge e dalla Banca d'Italia, rispondendo ai criteri di trasparenza e completezza tali da permettere al singolo cliente di conoscere il costo del finanziamento;
- la giurisprudenza ha chiarito che il tasso leasing - definito come “il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti” deve essere indicato in luogo del tasso di interesse; la sua eventuale erronea indicazione non comporta alcuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato tra le parti, alla luce della pacifica e chiara indicazione della durata, del corrispettivo complessivo, dell'importo di ciascun canone e del prezzo per l'esercizio dell'opzione di acquisto del bene” (cfr. Corte d'Appello di Milano, n. 625/2025);
- in relazione ai costi indicati nei due contratti di finanziamento, il TAN ed il TAEG sono espressamente indicati e nella corretta percentuale parametrata al costo dei finanziamenti, con conseguente esclusione di possibili vizi per come ex adverso denunciati;
- la Banca d'Italia definisce quali prodotti composti gli “schemi negoziali composti da due o più contratti tra loro collegati che realizzano un'unica operazione economica” (cfr., Glossario di Banca d'Italia), circostanza che nel caso di specie non sussiste; infatti, i due contratti di finanziamento hanno finanziato altrettante polizze assicurative che non devono obbligatoriamente essere sottoscritte dal cliente per “ottenere” la concessione del leasing;
- in altre parole, il contratto di leasing non presuppone affatto l'esistenza delle polizze assicurative per poter essere concluso, tanto che moltissimi clienti dell'intermediario sottoscrivono contratti di leasing “puri”, senza alcun finanziamento di polizze e/o servizi che la parte resistente “offre ma non impone”;
- ne consegue che la società ricorrente avrebbe potuto liberamente stipulare il solo contratto di *leasing*, chiedendo e procurandosi le coperture assicurative (di cui una, come detto, non distribuita dall'intermediario) oggetto dei due finanziamenti presso altri enti;
- ne consegue ulteriormente che il ricalcolo del TAEG “unitario”, operato dalla ricorrente sottoforma di impropria sommatoria dei tassi ed indicato nella “spropositata” misura del 22,70%, è privo di qualunque valenza giuridica, non essendo poi minimamente ravvisabile il superamento del tasso soglia usura della categoria leasing di riferimento;
- in definitiva, i contratti di *leasing* e di finanziamento, essendo rispettosi del dettato dell'art. 117, comma 4, T.U.B., e non potendo trovare applicazione i successivi commi 7 e 8 della stessa norma, non presentano gli asseriti vizi denunciati dalla ricorrente, che nulla pertanto ha diritto di ricevere a titolo di preteso “rimborso”.

Ciò esposto:

La parte ricorrente chiede all'ABF la restituzione dell'importo di € 13.488,63 per i motivi indicati nel ricorso.

L'intermediario resistente chiede all'ABF il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La controversia portata all'attenzione dell'Arbitro Bancario Finanziario ha a oggetto:

- l'asserita usurarietà del contratto di leasing;
- la nullità parziale del contratto di leasing per violazione dell'art. 117, comma 4, T.U.B, per mancata indicazione del T.A.N. e del T.A.E., nonché per la non corretta indicazione T.A.E.G.;
- la nullità del contratto di leasing ex art. 117, comma 8, T.U.B., per la mancata o non corretta indicazione del T.A.N., T.A.E. e I.S.C./T.A.E.G. e di tutti costi che dovevano essere sostenuti dalla cliente, o comunque per indeterminatezza dell'oggetto, non essendo stato indicato neppure il tasso nominale.

La premessa logica delle doglianze avanzate dal ricorrente è data dalla prospettazione che essendo stati sottoscritti, in aggiunta al contratto di locazione finanziaria, anche due contratti di finanziamento, "collegati a quello di leasing", l'operazione negoziale rientrerebbe nella definizione di "prodotto composto" fornita da Banca d'Italia e nella categoria di "*operazione fuori sede*". In particolare si tratta dei contratti di finanziamento n. *****09 e n. *****10.

Il contratto di finanziamento n. *****09 fu sottoscritto per l'acquisto della polizza L*****, risulta stipulato per l'importo di € 23.000,00, da rimborsare in 60 rate di € 444,55 ciascuna, per un importo totale da rimborsare di € 26.673,00, che era una polizza kasco; Il contratto di finanziamento n. *****10 fu sottoscritto per l'acquisto della polizza E*****, risulta stipulato per l'importo di € 1.300,00, da rimborsare in 60 rate di € 25,13 ciascuna, per un importo totale da rimborsare di € 1.507,80, che era una polizza per assicurare il costo delle eventuali riparazioni meccaniche.

La stipula dei due contratti assicurativi non era imposta dal contratto di leasing, e infatti parte ricorrente non lo sostiene, e in ogni caso il ricorrente non era né obbligato a concludere il contratto di assicurazione con quella particolare impresa, né a finanziarla attraverso la società di leasing. Creare la connessione per affermare che si trattava di un prodotto composto è scorretto metodologicamente.

Alla premessa, erronea, parte ricorrente somma un altro errore logico, considerando l'assicurazione come un costo, tal quale le spese di istruttoria. La prospettazione è evidentemente priva di pregio e inaccettabile.

Escludendo le polizze dal calcolo del TEG, esso risulta ben al di sotto del tasso soglia e, inoltre, la contestazione di parte ricorrente sul punto sembrerebbe generica, e quindi inaccoglibile, posto che parte ricorrente non ha precisato in che misura il tasso leasing sarebbe errato.

Resta la doglianza relativa alla nullità parziale del contratto di leasing per violazione dell'art. 117, comma 4, T.U.B, per mancata indicazione del T.A.N. e del T.A.E., nonché per la non corretta indicazione T.A.E.G.

Si ricorda che le disposizioni della Banca d'Italia sulla "Trasparenza delle operazioni dei servizi finanziari" del 29.7.2009 (Sez. II, par. 3), stabiliscono, con riferimento ai fogli informativi, che "*per i contratti di leasing finanziario, in luogo del tasso di interesse è*

indicato il tasso interno di attualizzazione” e che, secondo l’orientamento consolidato dei Collegi ABF, la mancata o errata indicazione del tasso interno di attualizzazione (cd. tasso *leasing*) non comporti come conseguenza l’applicazione del tasso sostitutivo ai sensi dell’art. 117, c. 6 e 7, TUB, bensì la possibilità per il cliente di chiedere soltanto il risarcimento del danno (non richiesto nella fattispecie), avendo soddisfatto l’onere della prova (cfr. di recente Collegio di Torino, decisione n.6846/2021 e Collegio di Milano, decisione n. 4303/2024).

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE f.f.